



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 2/2015

4. RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ: UN'INTERPRETAZIONE «CONVENZIONALMENTE ORIENTATA» PROPOSTA DAL TRIBUNALE DI VERCELLI

Con un'innovativa pronuncia del 12 febbraio 2015, il Tribunale di Vercelli ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale per violazione del diritto di proprietà in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua che avevano interessato la stanza da letto di un appartamento per una non corretta impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante. Il Tribunale ha condannato i privati responsabili al risarcimento, oltre che dei danni patrimoniali (ripristino delle pareti, infissi e arredi), anche di quelli non patrimoniali, provocati dal disagio occorso agli attori per essere stati costretti, per un lungo periodo di tempo, ad adibire a zona letto uno spazio diverso della casa.

Il Tribunale ha ritenuto che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della sola proprietà non fosse ostacolato dall'orientamento della Corte di Cassazione, la quale nella pronuncia a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, n. 26972 aveva stabilito che «fuori dei casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata». Se, infatti, da un lato, non v'è dubbio che la Costituzione non attribuisce al diritto di proprietà il rango di diritto inviolabile, dall'altro, lo stesso diritto di proprietà ha assunto una differente e più ampia consistenza, per effetto della disciplina europea e internazionale.

È chiaro, ovviamente, il riferimento all'art. 1 del primo Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'interpretazione della norma proposta dalla giurisprudenza di Strasburgo. In proposito, il Tribunale di Vercelli, per “posizionare” correttamente la CEDU nel sistema delle fonti del diritto accolto nel nostro ordinamento, si è richiamato a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nelle celebri sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, che – com'è noto – hanno assegnato alla Convenzione europea il ruolo di fonte interposta tra la legge e la Costituzione, ai fini dell'osservanza dell'art. 117, comma 1 Cost. Ne discende che il giudice nazionale è chiamato a valutare la compatibilità delle norme interne con quelle della CEDU (come interpretate dalla Corte di Strasburgo) e solo qualora l'interpretazione «convenzionalmente orientata» delle prime non consenta di assicurarne la piena compatibilità con le previsioni della Convenzione europea, sarà tenuto

sollevare rituale questione di legittimità costituzionale delle disposizioni interne per contrasto con quelle internazionali.

Alla luce del contenuto delle richiamate sentenze “gemelle” della Corte Costituzionale, il Tribunale di Vercelli ha ritenuto, quindi, di assegnare alla CEDU un ruolo «assai più significativo di quello che alla stessa Convenzione è stato attribuito da Cass., SS.UU., 26972/08», procedendo a valorizzare, sulla scorta dell’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, da un lato, la prima disposizione di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 (recante, com’è noto, il diritto individuale al «rispetto dei beni») e dall’altro, la preminenza dell’aspetto individualistico della proprietà ivi tutelata.

È proprio in quest’ottica che il Tribunale ha ritenuto di poter procedere al riconoscimento del danno morale per violazione del diritto di proprietà, ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nei casi in cui detta violazione sia imputabile a un soggetto pubblico (cfr. le sentenze del 30 ottobre 2003, [Behedere Alberghiera c. Italia](#) e dell’11 dicembre 2003, [Carbonara e Ventura c. Italia](#)). Ciò posto, al giudice nazionale è apparso difficilmente giustificabile, alla luce dell’art. 3 Costituzione, escludere l’ammissibilità del medesimo titolo risarcitorio quando a commettere la lesione sia stato un soggetto privato anziché uno pubblico, tanto più che, nella fattispecie, la lesione al diritto di proprietà non era giustificata dal perseguimento dell’interesse generale.

Premessa tale ricostruzione, il Tribunale di Vercelli ha interpretato l’art. 2059 codice civile, secondo cui il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, in un’ottica – per l’appunto – convenzionalmente orientata, ossia nel senso di ritenere ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto di proprietà, atteso che il giudice nazionale è tenuto ad assicurare il rispetto anche dei diritti che emergono da atti internazionali, *in primis* la CEDU così come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Sul punto, il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria adesione a un indirizzo minoritario, che riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale non solo per la lesione di diritti inviolabili di rilevanza costituzionale, ma anche per quelli contemplati dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale indirizzo, che appare la punta più avanzata del diritto vivente, in realtà dovrebbe essere, non il punto di arrivo, ma il punto di partenza della giurisprudenza italiana.

L’art. 2059 codice civile, oggetto di ininterrotto affaticamento di dottrina e giurisprudenza, rappresenta, infatti – a parere di chi scrive – il relitto di una concezione di Stato autoritario, che subordina il risarcimento del danno di natura non patrimoniale, al “permesso della legge”, elegantemente giustificato sotto il principio della tipicità.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, evitando di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale, si sono fin qui limitate a offrirne una lettura solo *costituzionalmente* orientata, in base alla quale la tutela risarcitoria garantita *ex art.* 2059 risulta ammissibile, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di un’ingiustizia costituzionalmente qualificata. D’altro canto, dall’esame della precitata sentenza n. 26972 del 2008 si evince che la Cassazione non ha avuto necessità di attingere a fonti diverse dalla Costituzione (come, ad esempio, la CEDU) dal momento che il caso riguardava il risarcimento del diritto alla salute, annoverabile tra i diritti inviolabili di rango costituzionale. Sempre in tale occasione, tuttavia, le Sezioni Unite tenevano a precisare che alle norme CEDU «non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da

altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte Cost. n. 348/2007)», con ciò escludendo la possibilità di fondare il riconoscimento del danno non patrimoniale sulle norme della Convenzione europea.

Tale interpretazione suscita, invero, alcune perplessità. Se ha certamente senso riferirsi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007 per precisare il ruolo delle fonti *extra ordinem* recepite nel nostro ordinamento, tale richiamo non può limitarsi a quanto affermato nella circostanza dalle Sezioni Unite, le quali hanno colpevolmente mancato di valorizzare il ruolo della CEDU come fonte di ampliamento del catalogo dei diritti da cui far legittimamente derivare una pretesa risarcitoria in caso di relativa violazione, con ciò determinando un inutile aggravamento della dinamica processuale in simili giudizi. Quando si tratti di valutare l'entità e le caratteristiche del pregiudizio derivante dalla violazione del diritto di proprietà, infatti, dovrebbe essere dato per pacifico, o quantomeno largamente condiviso che, in virtù della CEDU (e della relativa interpretazione a opera della Corte di Strasburgo), la risarcibilità del risarcimento del danno non patrimoniale risulta ormai pienamente tutelabile nel nostro ordinamento. E – ciò che più conta – tale tutela, come stabilito dalla pronuncia in commento, può e deve trovare applicazione anche nei cd. «rapporti orizzontali».

FLAVIO DEL SOLDATO